RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

SECO S.P.A.

SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI

SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO

24 NOVEMBRE 2026

IN UNICA CONVOCAZIONE

redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e ai sensi degli articoli 72 e 84-*ter* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e ai sensi degli articoli 72 e 84-*ter* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. ("**Seco**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea straordinaria, per il giorno 24 novembre 2026 alle ore 10:00, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto al punto 2) dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria:

2) **Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore. Modifica dell'art. 7 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con la presente relazione (la "**Relazione**") – redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**TUF**") e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") e in conformità al modello di cui allo Schema 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti – il Consiglio di Amministrazione illustra agli azionisti le motivazioni e il contenuto della proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (la "**Modifica Statutaria**") e dunque la modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale (lo "**Statuto**"), posta al punto 2) dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

* * *

1. Le motivazioni sottese alla Modifica Statutaria proposta

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria la Modifica Statutaria qui illustrata che intende dare attuazione all'istituto del voto maggiorato c.d. "rafforzato" introdotto dall'art. 14 della Legge n. 21/2024 ("**Legge Capitali**"), contenente una serie di misure volte a favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali.

In particolare, la Legge Capitali ha innovato l'art. 127-*quinquies* TUF (che già disciplinava l'istituto della maggiorazione del voto c.d. "ordinario") prevedendo la possibilità di una maggiorazione rafforzata con attribuzione – successivamente alla maturazione del primo periodo di 24 mesi della maggiorazione ordinaria che attribuisce 2 voti per ciascuna azione, così come attualmente previsto dallo Statuto come *infra* illustrato – di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi di ulteriore detenzione ininterrotta, fino a un massimo complessivo di dieci voti per ciascuna azione.

L'obiettivo che si pone la novella legislativa è quello di incentivare l'investimento a medio-lungo termine e così la stabilità della compagine azionaria. Con la Legge Capitali, il legislatore ha inteso perseguire tale obiettivo con l'intento di rendere maggiormente attrattivi, anche in relazione alla flessibilità delle strutture di voto, i mercati dei capitali italiani rispetto a quelli di altri paesi.

Quanto detto trova conferma, in particolare, tenuto conto del sempre crescente favore registrato, a livello sia nazionale sia internazionale, per strumenti giuridici (quali quello delle *loyalty shares*), diretti a incentivare il *long-term commitment* degli investitori, e della conseguente minore attrattività del mercato dei capitali italiano che, sotto questo profilo, risultava, prima dell'introduzione della Legge Capitali, meno flessibile di altri ordinamenti europei e, per tale ragione, meno competitivo.

Si rammenta che, in data 1 marzo 2021, l'Assemblea straordinaria della Società ha approvato lo Statuto di Seco, in vigore dalla data di avvio delle negoziazioni sul mercato regolamentato, contenente l'istituto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, TUF, al fine di incentivare l'investimento a medio-lungo termine nel capitale della Società e così la stabilità della compagine azionaria.

Il Consiglio di Amministrazione di Seco, in continuità con tale scelta, ha nuovamente ritenuto nel migliore interesse della Società e di tutti i suoi *stakeholder* l'obiettivo di incentivare l'investimento a medio-lungo termine nel capitale della Società, così da premiare i "*loyal shareholders*" che abbiano dato e diano prova di fedeltà attraverso il mantenimento per un determinato periodo di tempo del proprio possesso azionario, contribuendo al successo sostenibile della Società e dell'intero Gruppo. Per tale ragione, il Consiglio propone all'Assemblea di approvare la Modifica Statutaria per promuovere l'ulteriore rafforzamento di una compagine azionaria stabile, di medio-lungo periodo e diversificata, anche tramite l'ingresso nel capitale sociale di nuovi azionisti che, condividendo le strategie industriali e di sostenibilità definite dalla Società per il medio-lungo periodo, supportino il *management* nell'attuazione delle iniziative che verranno eventualmente proposte per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti.

Si propone dunque di modificare l'art. 7 dello Statuto di Seco come di seguito illustrato.

2. La Modifica Statutaria proposta

Come anticipato, l'istituto della maggiorazione del voto previsto dall'art. 127-*quinquies* TUF, come novellato dalla Legge Capitali, consente di (i) attribuire il beneficio del voto maggiorato, nella misura del voto doppio, a ogni azione ordinaria che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco ("**Elenco Speciale**" o anche "**Elenco**"), così come già previsto dal comma 1 dell'art. 127-*quinquies* TUF e dall'art. 7.5 dello Statuto vigente di Seco; (ii) riconoscere un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del precedente periodo di ventiquattro mesi, fino a un massimo complessivo di 10 voti per ciascuna azione ordinaria, così come consentito dal comma 2 dell'art. 127-*quinquies* TUF, il cui disposto si intende recepire con la Modifica Statutaria qui proposta che prevede l'attribuzione del beneficio nella misura massima di **5 voti** per ciascuna azione ordinaria ininterrottamente detenuta.

Si precisa che, per gli azionisti che hanno già maturato 2 voti per azione, il terzo voto maturerà decorsi 12 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria che abbia approvato la Modifica Statutaria.

Fermo quanto sopra, all'ipotesi di maggiorazione rafforzata si applica la medesima disciplina già prevista dallo Statuto in merito (i) agli effetti della maggiorazione del voto, compresi gli effetti ai fini del computo dei *quorum* assembleari (art. 7.5.12 dello Statuto), (ii) all'Elenco di cui all'art. 7.5.1 dello Statuto, nonché (iii) al trasferimento del diritto reale legittimante e alle operazioni straordinarie della Società (aumento di capitale, fusione o scissione) e ai relativi effetti sulla disciplina del voto maggiorato (artt. 7.5.9 e 7.5.10 dello Statuto).

In relazione a tale ultimo punto, al fine di recepire la nuova previsione della Legge Capitali, si propone di precisare che la maggiorazione del voto si estende alle azioni spettanti in cambio delle azioni originarie anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera, sempre che il relativo progetto lo preveda. Inoltre, al fine di recepire il disposto dell'art. 127-*quinquies*, comma 10-*bis*, TUF, introdotto dal D.Lgs. 47/2026, si propone di precisare nello Statuto che la maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione

assembleare, fatta eccezione per le deliberazioni escluse ai sensi di legge, ossia, ai sensi della richiamata norma, le delibere assembleari aventi ad oggetto: a) operazioni di fusione che comportino l'esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano; b) il trasferimento della sede sociale all'estero; c) l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell'articolo 112-*bis* del TUF; d) le operazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, TUF; e) il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell'articolo 133, comma 1-*bis*, TUF.

3. Effetti che la modifica dell'attuale meccanismo di voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Si evidenzia, anche ai fini della Raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, che alla data della presente Relazione, secondo quanto risulta dalle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 TUF, gli azionisti che attualmente detengono, direttamente o indirettamente, una percentuale superiore al 5% dei complessivi diritti di voto sono i seguenti[1]:

Azionista[2]	**N. azioni**	**% capitale**	**Diritti di voto**	**% diritti di voto**
DSA S.r.l.	21.959.634	16,51%	43.919.268	21,66%
HSE S.r.l.	21.919.634	16,48%	43.839.268	21,62%
HCS S.r.l.	9.768.934	7,34%	19.537.868	9,64%
7-Industries Holding B.V.	15.075.374	11,33%	15.075.374	7,44%
Olivetti S.p.A.	10.276.669	7,73%	20.405.507	10,06%
Camozzi Group S.p.A.	11.228.357	8,44%	11.228.357	5,54%
Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.	5.942.357	4,47%	11.884.714	5,86%

Si segnala che, ad eccezione di 7-Industries Holding B.V., alla data della presente Relazione, tutti gli azionisti rilevanti risultano iscritti nell'Elenco, mentre non risultano, alla data della Relazione, ulteriori azionisti iscritti nell'Elenco che detengano partecipazioni inferiori al 5% dei diritti di voto e che abbiano conseguito la maggiorazione ordinaria.

---

[1] Alla data della Relazione il capitale sociale di Seco è pari a Euro 1.296.944,48, suddiviso in n. 133.021.117 azioni, corrispondenti a n. 202.739.514 diritti di voto.

[2] Si ricorda che, alla data della presente Relazione, è in vigore un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF, avente ad oggetto azioni Seco e sottoscritto tra DSA S.r.l., HSE S.r.l. e Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.; per maggiori informazioni si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate sul sito *internet* dell'Emittente www.seco.com/it, Sezione "*Corporate Governance / Documenti e Procedure / Documenti*".

Nell'ipotesi in cui gli azionisti rilevanti iscritti nell'Elenco fossero gli unici a beneficiare della maggiorazione del voto rafforzata, sino al massimo di 5 voti per il numero di azioni attualmente iscritte nell'Elenco, e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del voto, la percentuale di diritti di voto esercitabili da ciascun azionista rilevante iscritto nell'Elenco incrementerebbe, nel corso degli anni, come indicato nella seguente tabella[3].

Azionista	**% diritti di voto al 1° anno (3 voti per azione ordinaria iscritta nell'Elenco)**	**% diritti di voto al 2° anno (4 voti per azione ordinaria iscritta nell'Elenco)**	**% diritti di voto al 3° anno (5 voti per azione ordinaria iscritta nell'Elenco – limite massimo)**
Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.	6,11%	6,38%	6,55%
Camozzi Group S.p.A.	10,50%[4]	11,18%[5]	11,62%[6]
Olivetti S.p.A.	10,46%	10,91%	11,20%
HCS S.r.l.	10,04%	10,49%	10,77%
HSE S.r.l.	22,53%	23,53%	24,18%
DSA S.r.l.	22,57%	23,57%	24,22%
Altri Soci (non iscritti nell'Elenco)	17,79%	13,94%	11,45%

Alla luce di quanto precede, non si attende che l'introduzione del voto maggiorato rafforzato comporti effetti sugli assetti proprietari e di controllo della Società e sulle strategie future della stessa.

4. Iter decisionale seguito nella formulazione della Modifica Statutaria proposta

Anche ai fini di cui alla Raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, si evidenzia che la Modifica Statutaria proposta è stata approvata, per le motivazioni di cui alla presente Relazione, dal Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2026 con il voto favorevole di tutti i consiglieri indipendenti, con conseguente sua sottoposizione all'Assemblea straordinaria.

Nella predetta riunione del Consiglio di Amministrazione, alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri e tutti i sindaci in carica, il Presidente, Daniele Conti, i Consiglieri Luciano Lomarini e Michele Secciani hanno dichiarato, anche ai fini dell'art. 2391 del Codice civile, di essere portatori di un interesse nei confronti della deliberazione in quanto, rispettivamente, Daniele Conti controlla ed è amministratore unico di DSA S.r.l. (società detentrice di una partecipazione rilevante in SECO iscritta nell'Elenco), Luciano Lomarini è amministratore unico di HCS S.r.l. (società detentrice di una

[3] Ai fini del calcolo delle percentuali presenti nella tabella: (i) sono inclusi i diritti di voto spettanti alle azioni proprie (pari a n. 0 alla data della Relazione) detenute in portafoglio alla data della Relazione; (ii) si è assunto che rimangano invariati l'ammontare del capitale sociale e le partecipazioni degli azionisti; (iii) i dati indicati rimangono soggetti, in ogni caso, agli effetti dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti aventi diritto.

[4] A tale data n. 8.432.844 azioni avranno maturato il diritto di voto per 3, mentre n. 2.567.156 azioni avranno maturato il diritto di voto per 2 e n. 228.357 azioni non iscritte nell'Elenco (e quindi senza maggiorazione).

[5] A tale data n. 8.432.844 azioni avranno maturato il diritto di voto per 4, mentre n. 2.567.156 azioni avranno maturato il diritto di voto per 3 e n. 228.357 azioni non iscritte nell'Elenco (e quindi senza maggiorazione).

[6] A tale data n. 8.432.844 azioni avranno maturato il diritto di voto per 5, mentre n. 2.567.156 azioni avranno maturato il diritto di voto per 4 e n. 228.357 azioni non iscritte nell'Elenco (e quindi senza maggiorazione).

partecipazione rilevante in SECO iscritta nell'Elenco) e Michele Secciani è figlio di Luciano Secciani, il quale controlla ed è amministratore unico di HSE S.r.l. (società detentrice di una partecipazione rilevante in SECO iscritta nell'Elenco) e si sono astenuti dalla relativa votazione.

5. Valutazioni inerenti al diritto di recesso

Gli azionisti di Seco che non concorrano all'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria di approvazione della Modifica Statutaria (*i.e.* assenti, astenuti e dissenzienti) saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. (come previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 8, TUF) ("**Azionisti Recedenti**").

Ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3, c.c., il valore di liquidazione delle azioni ordinarie in relazione alle quali fosse esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 3,417 per ciascuna azione ordinaria Seco. Il valore di liquidazione è stato calcolato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie Seco su *Euronext Milan* nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria. Ai sensi dell'art. 2437-*bis* c.c., gli Azionisti Recedenti potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione a tutte o a parte delle azioni detenute, inviando una comunicazione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo seco.corporate@pec.it o a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: Via Achille Grandi 20, 52100 Arezzo, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari entro e non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena della delibera dell'Assemblea straordinaria di approvazione della Modifica Statutaria.

Un avviso relativo all'avvenuta iscrizione della delibera dell'Assemblea straordinaria sarà pubblicato sul sito *internet* di Seco e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Gli Azionisti Recedenti dovranno far pervenire una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria di Seco che delibererà sulla Modifica Statutaria e ininterrottamente fino alla data della comunicazione in oggetto.

Ulteriori dettagli relativi ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di Seco in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Le azioni Seco per le quali sia esercitato il recesso non potranno essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime ovvero alla verifica dell'avveramento (in assenza di rinuncia) della Condizione Risolutiva, come *infra* definita al Paragrafo 6 della presente Relazione.

Una volta scaduto il termine di 15 giorni, le azioni Seco in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli altri azionisti e, successivamente, le azioni non collocate nell'ambito dell'offerta in opzione potranno, a esclusiva discrezione della Società, essere collocate mediante offerta sul mercato; le azioni che eventualmente residuino saranno acquistate da Seco al valore di liquidazione.

La suddetta procedura di liquidazione delle azioni oggetto del recesso, così come il pagamento di ogni corrispettivo dovuto agli Azionisti Recedenti, saranno condizionati al mancato avveramento della Condizione Risolutiva, come *infra* definita al Paragrafo 6. Se la Condizione Risolutiva dovesse avverarsi, e conseguentemente la Modifica Statutaria dovesse perdere efficacia, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il recesso, senza che alcun pagamento venga effettuato in favore dei suddetti azionisti.

6. Efficacia della Modifica Statutaria proposta

La Modifica Statutaria proposta, ove approvata, avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'efficacia della Modifica Statutaria verrà meno laddove:

(a) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Seco agli Azionisti Recedenti (l'"**Ammontare del Recesso**"), ecceda complessivamente l'importo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00), e/o;

(b) la differenza tra (x) il valore dell'azione Seco ai fini della liquidazione del recesso (pari a Euro 3,417 per ciascuna azione Seco) e (y) il prezzo di chiusura dell'azione Seco dell'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli Azionisti Recedenti, moltiplicata per il numero delle azioni Seco oggetto di recesso inoptate, ecceda complessivamente l'importo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00),

fermo restando che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 3, c.c., o (eventualmente) dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 4, c.c. (la "**Condizione Risolutiva**").

La Società potrà in qualsiasi caso rinunciare alla Condizione Risolutiva, anche ove avverata. Seco comunicherà al mercato l'avveramento o il mancato avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della Condizione Risolutiva.

7. Testo della Modifica Statutaria proposta

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'art. 7 dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

* * *

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 7 *Azioni*	**Articolo 7** *Azioni*
7.1 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.	***Invariato***
7.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dalla normativa vigente.	***Invariato***
7.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.	***Invariato***

7.4 Le Azioni Ordinarie e le Management Performance Share, chiunque ne sia il rispettivo titolare, conferiscono i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali, fatta eccezione per quanto previsto qui di seguito in merito alle Management Performance Share. In particolare queste ultime: – non attribuiscono il diritto di voto né nelle assemblee ordinarie, né in quelle straordinarie della Società, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e in ogni caso in cui debba essere assunta una delibera che incida sui diritti spettanti alle Management Performance Share; – fino all'11 maggio 2030 non attribuiscono il diritto alla distribuzione dei dividendi della Società; – attribuiscono il Diritto di Conversione e il Diritto di Sottoscrizione secondo quanto previsto al Paragrafo 8.2, fermo restando che il Diritto di Conversione e il Diritto di Sottoscrizione verranno automaticamente meno in caso di Trasferimento *inter vivos* (mentre permarrà in capo agli eredi in caso di Trasferimento *mortis causa*).	7.4 Le Azioni Ordinarie e le Management Performance Share, chiunque ne sia il rispettivo titolare, conferiscono i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali, fatta eccezione per quanto previsto qui di seguito in merito alle Management Performance Share. In particolare queste ultime: – non attribuiscono il diritto di voto né nelle assemblee ordinarie, né in quelle straordinarie della Società, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e in ogni caso in cui debba essere assunta una delibera che incida sui diritti spettanti alle Management Performance Share; – fino all'11 maggio 2030 non attribuiscono il diritto alla distribuzione dei dividendi della Società; – attribuiscono il Diritto di Conversione e il Diritto di Sottoscrizione secondo quanto previsto al Paragrafo 8.2**1**, fermo restando che il Diritto di Conversione e il Diritto di Sottoscrizione verranno automaticamente meno in caso di Trasferimento inter vivos (mentre permarrà in capo agli eredi in caso di Trasferimento mortis causa).
7.5 <u>Disciplina del voto maggiorato</u>. A ciascuna Azione Ordinaria appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo Paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.	7.5 <u>Disciplina del voto maggiorato</u>. A ciascuna Azione Ordinaria appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo Paragrafo **7.5.1** sono attribuiti n. 2 (due) voti.
7.5.1 Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 7.5, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("**Elenco**") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono: (a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società; (b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra; (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.	***Invariato***
7.5.2 La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**") (c.d. record date) prima	7.5.2 La maggiorazione del diritto di voto **di cui al precedente Paragrafo 7.5** sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive

di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.	modifiche e integrazioni (il "**TUF**") (c.d. record date) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.
	7.5.3 A ciascuna Azione Ordinaria che abbia maturato la maggiorazione di cui al precedente Paragrafo 7.5 è attribuito un ulteriore voto addizionale alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi decorrente (i) dalla maturazione della maggiorazione di cui al precedente Paragrafo 7.5, oppure (ii) per le Azioni Ordinarie appartenenti a soggetti che, alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società del 24 novembre 2026 che ha introdotto il presente comma, abbiano già maturato la maggiorazione di cui al precedente Paragrafo 7.5 e siano iscritti nell'Elenco, dalla data di iscrizione di tale delibera. L'ulteriore maggiorazione di voto non può in ogni caso superare il limite massimo di 5 (cinque) voti per ciascuna Azione Ordinaria.
	7.5.4 La ulteriore maggiorazione di voto di cui al precedente Paragrafo 7.5.3 si consegue: con il decorso di ciascun periodo di 12 (dodici) mesi di titolarità ininterrotta e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco per tale periodo.
7.5.3 Senza pregiudizio di quanto previsto al Paragrafo 7.5.7, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione.	7.5.~~3~~**5** Senza pregiudizio di quanto previsto al Paragrafo 7.5.~~7~~**9**, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione.
7.5.4 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte dell'azionista che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.	7.5.~~4~~**6** Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte dell'azionista che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
7.5.5 In aggiunta a quanto previsto ai Paragrafi 7.5.3 e 7.5.4, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il	7.5.~~5~~**7** In aggiunta a quanto previsto ai Paragrafi 7.5.~~3~~**5** e 7.5.~~4~~**6**, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il

venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.	venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
7.5.6 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).	7.5.~~6~~**8** L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).
7.5.7 La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni e (iv) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo (a tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n 1, del Codice Civile). Nei casi di cui ai punti che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa.	7.5.~~7~~**9** La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni e (iv) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo (a tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n 1, del Codice Civile). Nei casi di cui ai punti che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa.
7.5.8 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle Azioni Ordinarie di nuova emissione (le "**Azioni di Nuova Emissione**"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 del Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Preesistenti**"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.	7.5.~~8~~**10** La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle Azioni Ordinarie di nuova emissione (le "**Azioni di Nuova Emissione**"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 del Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Preesistenti**"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda**, anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera**; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.
7.5.9 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle Azioni Ordinarie esistenti prima del giorno di Inizio delle Negoziazioni, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento. A tal fine è altresì computato, senza soluzione di continuità, il possesso di azioni di altra categoria, precedentemente	7.5.9**11** Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma ~~7~~**9**, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle Azioni Ordinarie esistenti prima del giorno di Inizio delle Negoziazioni, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento. A tal fine è altresì computato, senza soluzione di continuità, il possesso di azioni di altra categoria, precedentemente

emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della data di Inizio delle Negoziazioni convertite in Azioni Ordinarie prima o per effetto dell'Inizio delle Negoziazioni. La maggiorazione del voto relativamente alle Azioni Ordinarie esistenti prima del giorno di Inizio delle Negoziazioni, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni Ordinarie della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di Inizio delle Negoziazioni, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del Paragrafo 7.5.4.	emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della data di Inizio delle Negoziazioni convertite in Azioni Ordinarie prima o per effetto dell'Inizio delle Negoziazioni. La maggiorazione del voto relativamente alle Azioni Ordinarie esistenti prima del giorno di Inizio delle Negoziazioni, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni Ordinarie della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di Inizio delle Negoziazioni, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del Paragrafo 7.5.4**6**.
7.5.10 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.	7.5.~~10~~**12** La maggiorazione del diritto di voto si computa **per ogni deliberazione assembleare, fatta eccezione per le deliberazioni escluse ai sensi di legge, e quindi,** anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

***

8. Proposta di delibera all'Assemblea straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa al punto 2) posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di SECO S.p.A., riunita in sede straordinaria, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,

delibera

1. *di approvare il potenziamento del voto maggiorato e quindi le modifiche al testo dell'articolo 7 dello Statuto, secondo il testo contenuto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di stabilire che l'efficacia della modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale di cui al precedente punto 1 venga meno al verificarsi anche di una delle seguenti condizioni risolutive poste nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di rinunciare alle predette, anche ove avverate:*
   i. *l'ammontare del recesso eventualmente da pagarsi da parte della Società agli azionisti recedenti (l'"**Ammontare del Recesso**") ecceda complessivamente l'importo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00), e/o;*
   ii. *la differenza tra (x) il valore dell'azione Seco ai fini della liquidazione del recesso (pari a Euro 3,417 per ciascuna azione Seco) e (y) il prezzo di chiusura dell'azione Seco dell'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli azionisti recedenti, moltiplicata per il numero delle azioni Seco oggetto di recesso inoptate, ecceda complessivamente l'importo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00),*

*fermo restando che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 3, c.c., o (eventualmente) dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, c.c. (la "**Condizione Risolutiva**"),*

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni e più ampio potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo il potere di: a) accertare l'avveramento della Condizione Risolutiva di cui al precedente punto 2, ovvero la rinuncia, da parte della Società, alla predetta condizione; b) porre in essere tutte le attività necessarie e/o opportune ai fini della procedura di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto del diritto di recesso spettante agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'approvazione della presente delibera; c) introdurre nella presente deliberazione eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune o richieste dalle Autorità competenti o rese necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in generale, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario presso qualunque Ufficio pubblico e privato.".*

* * *

Arezzo, 20 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Daniele Conti